



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 126/15/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
PUGLIESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. / FASTWEB S.P.A.
(GU14 n. 2272/14)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *Regolamento* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza della sig.ra Pugliese, del 14 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, intestataria dell'utenza telefonica fissa n. 0815587xxx, ha contestato il ritardo nella procedura di migrazione da Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) a Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb), la doppia fatturazione emessa da entrambi gli operatori nonché alcuni disservizi relativi all'erogazione dei servizi voce e dati. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. la sig.ra Pugliese era titolare di un contratto telefonico su rete fissa per l'utenza n. 0815587xxx con la società Wind;

b. a causa di alcuni disservizi sulla linea telefonica, in data 27 dicembre 2012 contattava Fastweb per migrare la propria utenza telefonica, aderendo all'offerta "SuperSurf" che prevedeva telefonate illimitate, ADSL fino a 100 mega, una SIM con i GB al mese di traffico internet per un totale di euro 29,00 al mese;

c. in seguito alla richiesta di attivazione, in data 5 gennaio 2013, Fastweb inviava dei tecnici presso l'abitazione della sig.ra Pugliese, che le riferivano che entro 15-20 giorni la migrazione si sarebbe completata;

d. nel mese di gennaio 2013, l'istante riceveva una fattura di Wind relativa al bimestre 20 ottobre 2012 - 20 dicembre 2012 e contestualmente, riceveva un'altra fattura da parte di Fastweb relativa ad una numerazione provvisoria mai richiesta né utilizzata dall'istante, dell'importo pari ad euro 68,40, di cui euro 55,78 erano relativi al costo di abbonamento del periodo gennaio – marzo 2013, entrambe le fatture sono state saldate;

e. nel mese di febbraio 2013, tuttavia, la sig.ra Pugliese riceveva ancora un'altra fattura da parte di Wind relativa al periodo 21 dicembre 2012 – 20 febbraio 2013 che provvedeva a pagare;

f. dopo varie richieste telefoniche volte ad ottenere chiarimenti, in data 28 febbraio 2013, la sig.ra Pugliese inviava un reclamo scritto ad entrambi gli operatori, senza ricevere alcuna risposta;

g. finalmente, in data 28 marzo 2013, i servizi risultavano attivi con Fastweb, ma l'utente notava subito che il servizio "Chi è" non era attivo e come da indicazioni del servizio clienti, in data 5 aprile 2013, inviava un fax a Fastweb richiedendo l'attivazione del servizio "Chi è" nonché l'adeguamento del canone bimestrale ad euro 25,00 al mese (e non più euro 29,00), come previsto dalla nuova offerta, con decorrenza dal 10 marzo 2013;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

h. a partire dal 29 aprile 2013, l'istante riscontrava un malfunzionamento della linea telefonica e del servizio ADSL e contattava ripetutamente il servizio clienti per la risoluzione del guasto;

i. solo in data 24 maggio 2013, in seguito all'intervento dei tecnici Fastweb, il servizio risultava regolarmente funzionante.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. lo storno degli importi fatturati ingiustificati;
- ii. il rimborso di una delle due fatture pagate ad entrambi i gestori per il bimestre gennaio – febbraio 2013;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per il ritardo nella procedura di migrazione, ai sensi dell'articolo 3, della delibera n. 73/11/CONS;
- iv. la liquidazione di un indennizzo per il malfunzionamento del servizio dal 10 novembre 2012 (con Wind) fino al 24 maggio 2013 con (Fastweb), ai sensi dell'articolo 5, della delibera n. 73/11/CONS;
- v. la liquidazione di un indennizzo per la mancata consegna ed attivazione della SIM con traffico internet, ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 73/11/CONS;
- vi. la liquidazione di un indennizzo per la mancata attivazione del servizio “Chi è”, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della delibera n. 73/11/CONS;
- vii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 28 febbraio 2013 da parte di Wind e Fastweb ai sensi dell'articolo 11, della delibera n. 73/11/CONS.

2. La posizione degli operatori

La società Wind, nella memoria e nel corso dell'audizione, ha precisato che “[I]n data 14 marzo 2013, e mai prima di allora, perveniva una richiesta di migrazione della linea 0815587xxx verso OLO Fastweb; WIND, prontamente, avviava il relativo provisioning: in data 27 marzo 2013, il contratto veniva cessato a seguito di migrazione (Number Portability Pura) verso OLO Fastweb, espletata il precedente 26 marzo (Allegato 1).

Allo stato, l'istante presenta una situazione amministrativa irregolare, con un insoluto di € 113,74. In ragione della predetta data di espletamento dell'ordine di migrazione (26/03/14), comunque, tutte le fatture oggetto di contestazione risultano di competenza dell'utente (Allegato 2). In particolare:

- 1) fattura n. 7800223385, di € 61,02, periodo di riferimento 21/10/2012 - 20/12/2012;*
- 2) fattura n. 7803916861, di € 86,65, periodo di riferimento 21/12/2012 - 20/02/2013;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3) fattura n. 7807773640, allo stato insoluta, di € 113,74, periodo di riferimento 21/02/13 – 27/03/13.

In data 1° ottobre 2014, le parti, in sede di udienza di conciliazione dinanzi al Corecom Campania, sottoscrivevano un verbale di mancato accordo, nonostante WIND, in ottica meramente conciliativa, avesse proposto all'istante lo storno dell'insoluto (Allegato 3). Tanto premesso in fatto, risulta evidente che in riferimento alla contestata portabilità dell'utenza, Wind risulta assolutamente estranea alla vicenda (...). Con riferimento ai presunti disservizi occorsi "...tra i quali il rallentamento dell'adsl...", nonché alla conseguente richiesta di indennizzo, l'istanza va dichiarata inammissibile e le richieste del cliente non possono essere accolte, in ragione della genericità dell'istanza di definizione, con la quale la sig.ra Pugliese non indica né il lasso temporale interessato dall'interruzione nell'erogazione del servizio, né le eventuali segnalazioni fatte al servizio clienti per ottenere una tempestiva risoluzione del guasto (...).

Fastweb, nella propria memoria e nel corso dell'audizione, ha sostenuto la propria assenza di responsabilità dichiarando che: "[I]n data 28 dicembre 2012, l'istante ha aderito a proposta di abbonamento riservate agli utenti residenziali (doc. 1). L'articolo 6 delle Condizioni generali di contratto prevede che il tempo massimo per l'attivazione del Servizio in caso di esito positivo delle verifiche tecniche sarà di 60 giorni che decorrono dalla ricezione da parte di Fastweb della Proposta di abbonamento sottoscritta dal Cliente. Si evidenzia che nelle more della tempistica di cui all'articolo 6 è stata riscontrata un'impossibilità tecnica in merito alla procedura di migrazione richiesta dall'istante e, come si evince dal documento allegato, l'istante è stata correttamente informata circa l'opportunità di inoltrare richiesta di NPP. Si rileva che, nelle more dell'espletamento della procedura di migrazione, Fastweb, in data 5 gennaio 2013, ha correttamente attivato l'offerta richiesta, erogando i servizi connessi sulla risorsa 08119811404. Ad ogni modo la richiesta è stata espletata dall'operatore Wind solo in data 26 marzo 2013 come si evince dai dettagli del traffico telefonico presente nella fattura n. 3348044.

Lamenta inoltre l'istante che il servizio Fastweb funzionava a singhiozzo sia prima che dopo il perfezionamento dell'utenza, ebbene tale doglianza risulta infondata e non provata, si appalesa generica, posto che non si comprende a quale servizio faccia riferimento né tantomeno la gravità dello stesso. Si evidenzia che alcun disservizio è stato registrato dalla scrivente né l'istante ha mai provveduto a segnalare alcun disagio (...) L'analisi della fatturazione consente di riscontrare l'utilizzo ed il corretto godimento dei servizi (docc. da 3 a 13).

In merito agli importi fatturati se ne rileva la legittimità, relativamente alla fattura n. 305874 del 14 gennaio 2013 (doc. 3) di cui parte istante chiede lo storno si evidenzia che trattasi di addebiti legittimi dal momento che Fastweb aveva correttamente erogato i propri servizi seppur con modalità provvisoria.

In merito alla mancata attivazione del servizio "Chi è", si evidenzia che si tratta di servizio supplementare a pagamento (doc.14) richiesto da parte istante solo in data 23



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aprile 2013 (doc. 15) e correttamente attivato il 30 aprile 2013, nel termine di 30 giorni previsto.

Lamenta inoltre parte istante la mancata consegna della SIM collegata all'offerta contrattuale; sul punto si precisa che la scrivente non è stata messa in condizione di poter consegnare la suddetta SIM in quanto l'istante nonostante i ripetuti solleciti non ha mai inviato la copia del documento di identità in corso di validità (doc. 14). Infine si rappresenta che Fastweb ha sempre fornito le dovute informazioni ogni qualvolta interrogata".

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

La controversia verte in particolar modo sul ritardo nella procedura di migrazione dell'utenza telefonica 0815587xxx da Wind a Fastweb.

A tal proposito occorre fare riferimento alla delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 che ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale; tale disposizione ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (cfr. articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal *recipient* (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente. L'articolo 17 bis della delibera n. 274/07/CONS prevede, in linea generale, che sia l'operatore *recipient* a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell'utente per poi attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating*. In particolare, la complessa normativa citata suddivide la migrazione in 3 fasi, nell'ambito di ciascuna delle quali sono dettagliatamente indicati gli adempimenti che devono essere assolti dagli operatori coinvolti (definiti *donating*, cioè l'operatore presso il quale è attiva l'utenza da migrare; e *recipient*, cioè l'operatore verso il quale l'utente intende migrare). In particolare, nella "fase 1" l'utente aderisce ad una offerta commerciale del *recipient* e gli comunica il proprio codice di migrazione, precedentemente fornitogli dal *donating*. Nella "fase 2" il *recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche (formali e tecniche, tra cui la verifica del codice segreto del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cliente trasmesso dal *recipient*), fornendo l'esito delle stesse al *recipient* entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica comunque il silenzio assenso; nei casi specificati dalla normativa, il *donating* può inviare, entro lo stesso termine di 5 giorni, un KO. Nella "fase 3" il *recipient*, ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del *donating*, processa la migrazione entro la DAC (data attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente; nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO (impossibilità tecnica a fornire il servizio: ad es. per irreperibilità cliente, o problemi di rete), concordando, in tal caso, una nuova DAC (rimodulazione).

Nel caso di specie, l'istante, in data 27 dicembre 2012, aveva aderito ad una proposta contrattuale con Fastweb, avendo deciso di migrare la propria utenza telefonica attiva da anni con Wind, ma la migrazione si è completata solo in data 26 marzo 2013.

Dalla documentazione depositata da entrambi gli operatori e da quanto emerso in sede di discussione, risulta evidente che si è verificato un ritardo nell'espletamento della procedura di migrazione, in quanto la stessa non si è completata nei sessanta giorni previsti dalle condizioni contrattuali, nè risultano assolti gli oneri informativi nei confronti dell'istante che è rimasto in attesa del passaggio al nuovo gestore per circa tre mesi.

In relazione alla *res controversa*, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha prodotto copia della schermata estratta dai sistemi aziendali dalla quale risulta che solo in data 14 marzo 2013 la stessa è venuta a conoscenza della richiesta di migrazione verso Fastweb da parte della sig.ra Pugliese e, come si evince dalla schermata stessa, la procedura si è completata in data 26 marzo 2013 con relativa cessazione del contratto. A conferma di quanto sostenuto da Wind vi sono le fatture regolarmente emesse e saldate dall'istante in relazione al periodo dicembre 2012- marzo 2013, nonché il dettaglio del traffico effettuato dall'istante.

Fastweb, dal suo canto, invoca la propria estraneità alla vicenda, sebbene non abbia prodotto le schermate estratte dai sistemi aziendali che possano fornire la prova certa in ordine alla notifica effettuata nei confronti di Wind in merito all'avvio della procedura di migrazione. Senza tale prova, non risulta individuabile alcun profilo di responsabilità in capo a Wind che ha regolarmente continuato ad erogare i servizi sia voce che dati in favore dell'istante senza essere a conoscenza della richiesta di passaggio ad altro gestore. Inoltre sempre nella memoria, Fastweb dichiara che vi sono state difficoltà tecniche nella gestione della richiesta di migrazione tant'è che, come risulta dalla schermata estratta dai propri sistemi vi è un'annotazione in cui risulta necessario effettuare la NP pura. In ogni caso, Fastweb a far data dal 5 gennaio 2013 ha provveduto ad attivare i servizi richiesti su una risorsa provvisoria.

Fatta questa breve ricostruzione, risulta evidente che la responsabilità per il ritardo nell'espletamento della procedura di migrazione e per non aver rispettato gli oneri informativi nei confronti della cliente che non è stata tempestivamente informata in ordine alla sussistenza di problematiche di natura tecnica che non consentivano il completamento della procedura nei 60 giorni previsti dalle condizioni contrattuali, non può che essere imputata a Fastweb, che in qualità di operatore *recipient* aveva l'obbligo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di informare il cliente delle difficoltà tecniche riscontrate e del conseguente ritardo nella gestione della migrazione. Così non è stato, in quanto non può considerarsi come valida informativa al cliente, la presenza di un'annotazione nei propri sistemi aziendali relativa alla necessità di effettuare la NP pura né può scagionare Fastweb da responsabilità l'aver attivato una numerazione provvisoria ad insaputa del cliente che, comunque, continuava ad usufruire contemporaneamente dei servizi erogati da Wind saldando le relative fatture.

A ciò si aggiunga che, in data 28 febbraio 2013, l'istante, a fronte della ricezione della duplice fatturazione da ambedue gli operatori, ha inviato un reclamo scritto ad entrambe le società, chiedendo chiarimenti in merito alla richiesta di migrazione e non ha ricevuto alcun riscontro né da Wind né da Fastweb.

Ne consegue, quindi, che la richiesta dell'istante di cui al punto i) di storno degli importi fatturati ingiustamente, non può essere accolta, in quanto, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, l'istante è tenuto a corrispondere gli importi delle fatture emesse da Wind ed ancora insolute in quanto fanno riferimento al periodo ottobre 2012 – marzo 2013, in cui l'istante era ancora cliente Wind.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto ii), la stessa deve essere accolta e l'istante ha diritto alla restituzione degli importi relativi alle fatture emesse Fastweb fino alla data del 27 marzo 2013 e regolarmente corrisposte, in quanto relative ad una numerazione provvisoria non richiesta dall'istante e mai usufruita, considerato che l'utente era ancora regolarmente attivo con Wind ed ha già provveduto a saldare le fatture emesse da quest'ultimo.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto iii), di liquidazione di un indennizzo per il ritardo nella migrazione dell'utenza n. 0815587xxx, la stessa deve essere accolta e, considerata la sottoscrizione della proposta contrattuale di Fastweb del 28 dicembre 2012, il *dies a quo* deve essere individuato nel 28 febbraio 2013, (in quanto in base alle proprie condizioni contrattuali Fastweb ha sessanta giorni di tempo per espletare il processo di attivazione), fino al 26 marzo 2013, secondo il parametro pari ad euro 1,50 *pro die* per il numero di 26 giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS che prevede “ *Se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto*”, in considerazione del fatto che i servizi voce e dati erano regolarmente attivi con Wind e che quindi l'istante non ha subito il pregiudizio grave della sospensione degli stessi.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto iv), di liquidazione di un indennizzo per il malfunzionamento del servizio dal 10 novembre 2012 (con Wind) fino al 24 maggio 2013 con (Fastweb), la stessa non può essere accolta in quanto non risulta alcuna segnalazione inviata ad entrambi gli operatori volta a comunicare l'esistenza di un disservizio, pertanto, in ossequio al principio ormai pacifico, che l'operatore deve essere edotto dell'inconveniente occorso al cliente per poter intervenire prontamente e rimuovere il problema.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto v), di liquidazione di un indennizzo per la mancata consegna ed attivazione della SIM con traffico internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

promessa al momento della sottoscrizione del contratto, può essere corrisposto l'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS per la mancata attivazione di un servizio accessorio secondo il parametro di euro 1,00 *pro die* fino al massimo di euro 100,00. Il citato comma 4 prevede che *“Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00; in caso di servizi gratuiti si applica l'importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100,00”*.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto vi), relativa alla mancata attivazione del servizio “Chi è”, la stessa non può essere riconosciuta in quanto dalla documentazione prodotta risulta che la richiesta è stata inoltrata successivamente all'attivazione della linea telefonica, ovvero nel mese di aprile ed il servizio risulta attivato nel termine di trenta giorni così come previsto dalle Condizioni contrattuali e pertanto alcun inadempimento si configura in capo a Fastweb.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto vii) relativa alla mancata risposta al reclamo del 28 febbraio 2013, la stessa può essere accolta e l'istante ha diritto all'indennizzo da parte di entrambi gli operatori, ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS nella misura massima pari ad euro 300,00 (trecento/00), in quanto al reclamo del 28 febbraio 2013, occorre considerare 45 giorni per la gestione dello stesso, fino al 1 ottobre 2014, si supererebbe l'importo massimo previsto dal citato allegato A).

Infine, si ritiene equo riconoscere, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, la somma di euro 100,00 (cento/00), a titolo di spese di procedura equamente suddivise tra gli operatori, in quanto l'istante ha partecipato ad entrambe le procedure.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della sig.ra Pugliese nei confronti delle società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. è tenuta in favore dell'istante a corrispondere oltre alla somma pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, la somma pari ad euro 300,00 (trecento/00) per la mancata risposta al reclamo, maggiorata degli interessi legali dalla data di proposizione dell'istanza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. La società Fastweb S.p.A. è tenuta favore dell'istante a corrispondere oltre alla somma pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, le seguenti somme maggiorate degli interessi legali dalla data di proposizione dell'istanza:

- i. euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- ii. euro 78,00 (settantotto/00) per il ritardo nella migrazione dell'utenza telefonica.

4. La società Fastweb S.p.A. è tenuta altresì a restituire all'istante gli importi corrisposti in relazione alle fatture emesse fino alla data del 26 marzo 2014, con maggiorazione degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Le società Fastweb S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono tenute, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci